

## **Delibera n. 4 della commissione nazionale per il congresso riunita in data 23 marzo**

**il regolamento approvato all'unanimità dalla Direzione nazionale indica chiaramente le modalità di voto nei congressi locali e regionali.**

**Tali modalità devono essere rigorosamente rispettate dalle presidenze dei congressi che sono tenute, entro 24 ore dalla conclusione di ciascun congresso, a trasmettere alla commissione nazionale un verbale dettagliato.**

**Ricordiamo di seguito gli articoli del regolamento relativi alle modalità di voto:**

### **1) Voto delle mozioni politiche**

Le mozioni si votano esclusivamente, ai sensi dello Statuto art. 10 comma 1 e 2 e 3, nei congressi delle sezioni o nelle assemblee provinciali. I congressi delle sezioni votano i delegati all'assemblea provinciale assegnati secondo i criteri stabiliti con delibera della commissione provinciale per il congresso nel rispetto delle norme del presente regolamento e dello statuto nazionale.

Le commissioni regionali per il congresso con apposita delibera stabiliscono il numero dei delegati che compongono l'assemblea regionale congressuale.

I congressi delle assemblee provinciali votano i delegati all'assemblea regionale assegnati secondo i criteri stabiliti con delibera della commissione regionale per il congresso nel rispetto delle norme del presente regolamento e dello statuto nazionale.

Votano nell'ordine: le mozioni congressuali, i delegati al congresso di livello superiore, votazioni di eventuali ulteriori documenti.

I congressi regionali votano i delegati all'assemblea nazionale nella quota assegnata dalla commissione nazionale. I congressi regionali votano la loro quota parte della direzione nazionale, art. 6 comma 1 dello statuto, assegnata per l'80% in ragione del tesseramento 2021 e per il 20% della quota regionale dei sottoscrittori del 2x1000 dell'anno 2021.

Solamente i voti alle mozioni politiche nazionali determinano la ripartizione dei delegati.

### **2) Assegnazione dei delegati**

Nel caso di una sola mozione, la Presidenza del congresso o la commissione elettorale, sulla base di criteri di pluralismo e parità di genere, predispone una lista di numero pari a quello degli eligendi che è votata dall'assemblea. In ogni caso i delegati attribuiti devono rispettare la parità di genere (articolo 23 comma 3 dello statuto). Ogni lista votata deve riportare quattro nominativi supplenti nel rispetto dei criteri suddetti.

**E 'del tutto evidente che la modalità di voto indicata dal regolamento nazionale è quella palese.**

**I congressi locali e regionali sono quindi invitati a dare seguito a questa indicazione che appare la più consona a un confronto che deve concentrarsi sulla parte politica oltre ad essere la più semplice e rapida da realizzarsi.**

**Mentre il voto palese rimane obbligatorio nella votazione dell'unica mozione presentata, per la nomina dei delegati, ove non fosse possibile seguire il metodo palese per rilevanti dissensi non componibili, la commissione nazionale per il congresso ha deciso di**

**prevedere una procedura straordinaria che prevede il ricorso al voto segreto all'unico fine di garantire un corretto svolgimento dei congressi che ricadono in questa fattispecie.**

**Le regole da seguire in questo caso sono le seguenti:**

**1) il ricorso al voto segreto, per essere adottato deve essere richiesto in modo palese da un numero significativo di presenti al congresso. Il numero varia in proporzione ai presenti al congresso.**

**Per i congressi con una partecipazione fino a venti persone la soglia minima per adottare il voto segreto è pari al 30 per cento.**

**Per i congressi con una partecipazione fino a cinquanta presenti la soglia minima per adottare il voto segreto è pari al 25 per cento.**

**Per i congressi con una partecipazione superiore ai cinquanta presenti la soglia minima per adottare il voto segreto è pari al 20 per cento.**

**Nel caso che il calcolo della soglia produca dei resti si procede ad un arrotondamento per difetto.**

**2) Qualora sia adottato il voto segreto la lista presentata dalla presidenza del congresso deve essere maggiorata aggiungendo ulteriori candidature da un minimo di un terzo a un massimo di due terzi.**

**Spetta alla presidenza del congresso comporre la lista maggiorata tenendo conto delle proposte avanzata nel corso della discussione.**

**3) Ciascun partecipante al congresso può esprimere da un minimo di due preferenze, rispettando la parità di genere, ad un massimo del 40% dei nominativi contenuti nella lista maggiorata.**

**4) Nella composizione delle liste deve esser rispettata la parità di genere o avvicinarsi a essa nel caso la lista stessa risulti formata da un numero dispari.**

**5) Le preferenze devono rispettare la parità di genere. Le schede che non rispondono a questo criterio sono da considerarsi nulle.**

**Risultano eletti i delegati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze seguendo il criterio della rappresentanza di genere.**

**6) I partecipanti online al congresso, considerata la impossibilità di partecipare al voto segreto, hanno la facoltà di esprimere palesemente i loro voti di preferenza.**